



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0003566 - 14/03/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 14 MAR. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Matera**  
**Via Ugo La Malfa, 3/c**  
**75100 Matera (MT)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 231/2015\_Responsabile del procedimento*

Con il quesito pervenuto in data 7 ottobre 2015 l'Ordine di Matera, dovendo procedere al rilascio di un parere di liquidazione su una parcella, chiede se un Consigliere possa essere nominato Responsabile del procedimento.

L'Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento) della legge 241/1990 obbliga le pubbliche amministrazioni "a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale". L'art. 5, comma 1 (Responsabile del procedimento), della stessa legge dispone che "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale". Il comma successivo stabilisce che, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente.

Ciò significa che, di norma, il responsabile del procedimento coincide con il dirigente di una unità organizzativa o con il funzionario preposto all'ufficio stesso (titolare di una posizione organizzativa) che assume la veste di responsabile di tutti i procedimenti ivi incardinati, a partire dall'atto di impulso fino all'emissione del provvedimento finale, con potere di impegnare l'amministrazione verso l'esterno.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, e in particolare all'ampiezza dei compiti assegnati, un autorevole parere del Consiglio di Stato<sup>1</sup> chiarisce la portata della figura del responsabile del procedimento, evidenziando che l'attribuzione di tali funzioni implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo solo eventuale l'adozione del provvedimento finale, che resterebbe invece in capo all'organo competente.

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 marzo 2004 n. 304

Ne consegue, pertanto, che le funzioni di responsabile del procedimento sono prevalentemente organizzative e propulsive e solo eventualmente anche di natura dirigenziale. Dunque è certamente ipotizzabile, nella fattispecie in esame, che il Consiglio dell'Ordine attribuisca la responsabilità del procedimento ad un dipendente di area C, restando incardinato in capo al Consiglio dell'Ordine il potere di adottare l'atto finale (parere di liquidazione).

La soluzione indicata si ritiene preferibile anche in relazione alla necessità di osservare, ove possibile anche nella realtà peculiare degli Ordini professionali, il principio fondamentale di separazione tra il potere di indirizzo politico e quello di adozione degli atti amministrativi e gestionali.

Con i migliori saluti.

  
Francesca Maione